Art 11 bis - Patti associativi approvati dall'Assemblea dei Soci del 29/01/2016.

1) Tutti i soci dell'ATC sono chiamati a contribuire al miglior funzionamento dell'ATC medesimo al fine del raggiungimento degli obiettivi statutari nel rispetto della normativa vigente.

2) Nell'espletamento del compito principale di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio, l'ATC considera il ruolo dei produttori agricoli e pertanto promuove tutte le iniziative atte a:

- non creare condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone;
- non creare condizioni di disturbo agli animali allevati;
- non creare danni alle produzioni;
- non accedere, transitare e sostare con il proprio mezzo di trasporto, lungo le strade poderali o interpoderali e negli appezzamenti coltivati, nei prati o all'interno delle proprietà private. Per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, previo consenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi, è possibile solo transitare con il proprio mezzo, con divieto di sosta, solo per portare le attrezzature o/i richiami;

3) Ad ogni socio è richiesto di partecipare fattivamente alla attività programmata dall'A.T.C., secondo le necessità e le indicazioni annualmente impartite dal Comitato Direttivo , (quali catture, ripopolamenti, tabellazione, cattura fagiani, attività d'ufficio ecc.) per un impegno non inferiore a 4 giornate di prestazioni d'opera o di servizio, da svolgersi annualmente tra il 01 aprile e il 31 marzo dell'anno successivo . I soci che sono impossibilitati ad effettuare le prestazioni, dovranno versare all'ambito € 20,00 per ogni mancata prestazione.

4) I nuovi iscritti e quelli che conseguono per la prima volta la licenza di caccia, per essere soci sono tenuti a pagare anche le mancate prestazioni. Possono eventualmente effettuare le mancate prestazioni entro il 31 marzo come i soci;

5) I nuovi iscritti che optano solo per la migratoria sono esonerati dalle prestazioni d'opera solo per il primo anno di iscrizione poi dal secondo anno, hanno l'obbligo di ottemperare a quanto stabilito al punto 3 dei Patti Associativi;

6) I soci cacciatori che avranno settanta anni di età già compiuti o che li compiranno entro il 31/12 di ogni annata venatoria , non sono soggetti a quanto stabilito nel precedente punto 3;

7) I soci che non versano la quota per le mancate prestazioni entro il 30 aprile successivo all'annata a cui si fa riferimento, possono ancora provvedere al versamento della quota per tutto il mese di maggio con un'integrazione del 20% del dovuto. Il mancato versamento della quota maggiorata entro il mese di maggio comporta l'espulsione del socio dall'A.T.C. n. VE4, con perdita del diritto alla restituzione della quota di iscrizione.

8) Per le spese sostenute dai componenti del Comitato Direttivo, dai soci e da coloro che svolgono particolari mansioni per l'attività venatoria e gestionale autorizzati dal Comitato Direttivo, si applicano le seguenti modalità di rimborso:
a) per le spese di viaggio con auto propria si applica un rimborso forfetario pari a € 0,20 al km;
b) le altre spese dovranno essere regolarmente documentate a piè di lista e approvate dal Comitato Direttivo.

9) Il Comitato Direttivo dell'ATC, a fini organizzativi e per tenere monitorato in continuo il prelievo di fauna selvatica effettuato durante la stagione venatoria, adotta le necessarie misure incaricando formalmente componenti del Comitato Direttivo a monitorare zone del territorio a gestione programmata, per avere informazioni attendibili sul prelievo di fauna;

10) Al fine di raccogliere informazioni sui prelievi effettuati, è istituito il tesserino dell' A.T.C. n. VE4, il quale dovrà essere compilato con il resoconto consuntivo per specie dei prelievi di fauna selvatica stanziale e migratoria, (limitatamente alla specie di Colombaccio) effettuati nella stagione venatoria.

11) Le prestazioni d'opera effettuate, vengono validate attraverso la marcatura del badge. Il tesserino e il badge devono essere ritirati da tutti i soci prima dell'inizio della stagione venatoria e restituiti all'ambito entro il 31 marzo di ogni anno. Il socio che non ritirerà o non restituirà il tesserino debitamente compilato dell'ambito entro il 31 marzo di ogni anno, incorrerà nel provvedimento disciplinare di sospensione per le prime 5 giornate di caccia dell'annata venatoria successiva a quella a cui si fa riferimento.

12) Tutti i soci sono impegnati nel rispetto della fauna.
Il Comitato Direttivo dell'ATC provvede ai sensi dell'art. 8, comma h, ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui all'articolo 21, comma 14, della Legge Regionale n. 50/1993.
I soci devono impegnarsi durante tutto l'arco dell'anno a garantire gli interventi necessari alla migliore tutela della fauna, adottando le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio di danni per la fauna, quali:

- a) ambientamento adeguato della selvaggina che viene immessa sul territorio a scopo di ripopolamento;
- b) costituzione e gestione sul territorio dell'ATC di punti di abbeverata o di foraggiamento per consentire agli animali selvatici un agevole superamento dei periodi di siccità e del periodo invernale, in ciò sostenuti da aiuti concreti da parte dell'ATC;
- c) i soci devono salvaguardare la fauna selvatica anche durante il periodo di caccia, evitando scrupolosamente di arrecare danni all'ATC, prelevando la fauna selvatica in modo non conforme o in sopranumero.